

Ddl lavoro autonomo, tempo di smart working

MARIA GIOVANNONE, AVVOCATO GIUSLAVORISTA

Il 10 maggio scorso è stato approvato in via definitiva il ddl n. 2233 recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l' articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato». Al suo interno, il lavoro agile si configura quale modello di organizzazione del lavoro, non già come nuova tipologia contrattuale, utilizzabile da tutti i lavoratori che svolgano mansioni compatibili con questa modalità, anche in maniera «orizzontale», a seconda dell' accordo raggiunto tra datore di lavoro e lavoratore. Si tratta di una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, anche nelle pubbliche amministrazioni. L' art. 18 lo definisce come una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità: a) esecuzione della prestazione lavorativa in parte all' interno di locali aziendali e in parte all' esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell' orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell' attività lavorativa; c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all' esterno dei locali aziendali. Con la precisazione che se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell' attività lavorativa, è responsabile della sicurezza e la sicurezza del lavoratore che deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e deve consegnare a quest' ultimo e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un' informativa scritta nella quale devono essere indicati per lo stesso, con cadenza almeno annuale, alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a rispettare all' interno della gestione di lavoro agile i rischi connessi all' attività lavorativa svolta in modalità di lavoro agile, nonché la tutela contro gli infortuni ed i rischi di infortunio e contro le malattie e il ricorso all' assicurazione a quelle prestazioni per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro deve garantire i rischi connessi all' attività lavorativa svolta in modalità di lavoro agile, nonché la tutela contro gli infortuni ed i rischi di infortunio e contro le malattie e il ricorso all' assicurazione a quelle prestazioni per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.



This infographic provides a summary of the key points from the labor law reform. It is divided into two main sections: "Ddl lavoro autonomo, tempo di smart working" and "Enbif, focus su contratti".

- Ddl lavoro autonomo, tempo di smart working:**
 - The law defines "smart working" as a flexible work arrangement where the worker performs their duties both inside and outside the company's premises, within the limits of the daily and weekly working hours.
 - It is applicable to non-impegnative autonomous workers and those in subordinate work.
 - The employer must ensure the safety and health of the worker, providing necessary tools and equipment.
 - The worker must be informed about the risks and provided with training.
 - The arrangement is subject to a written agreement between the employer and the worker, or the worker's representative.
- Enbif, focus su contratti:**
 - The Enbif union focuses on the implementation of the new labor law measures, particularly the "lavoro agile" provisions.
 - It emphasizes the need for clear communication and negotiation with employers to ensure the proper application of the law.
 - The union is also concerned with the impact of these measures on the labor market and the need for social dialogue.

aziendali. È stato riconosciuto al lavoratore anche il diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché la tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali.